

# I passaggi per scalare gli aiuti dalle tasse

## Le istruzioni

Possibile compensare con F24 o usare le somme nelle dichiarazioni

**Marcello Tarabusi**

Tre sono i passaggi per utilizzare il credito d'imposta per la mediazione civile: verifica dell'importo nel cassetto fiscale, utilizzo in compensazione tramite F24 e indicazione in dichiarazione dei redditi. Chi non è titolare di partita Iva può anche portare i tax credit non compensati in F24 direttamente in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione.

L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 23 del 15 maggio scorso, ha istituito i codici tributo per la compensazione, mentre per le persone fisiche le istruzioni ai modelli di dichiarazione 730/2024 e Redditi 2024 contengono tutte le indicazioni per la corretta compilazione del quadro G (nel modello 730) o CR (nel modello Redditi) per recuperare il nuovo credito d'imposta.

Il primo passaggio per non avere sorprese è visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal ministero della Giustizia, tramite il proprio cassetto fiscale.

Una volta verificati gli importi spettanti, è possibile utilizzarli in compensazione tramite modello F24, che però va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I codici tributo da utilizzare sono:

- «7067», denominato «Credito d'imposta - Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale - indennità Odm e compenso avvocato», collegato agli importi, rispettivamente, dell'indennità di mediazione e del compenso dell'avvocato;
- «7068», denominato «Credito d'imposta - Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale - contributo unificato», collegato al contributo unificato pagato;
- «7069», denominato «Credito d'imposta - Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale - Odm, riferito al credito riconosciuto agli organismi di mediazione quando l'indennità non è esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

Nel modello F24 tali codici vanno indicati nella sezione «Erario», riportando nella colonna «importi a credito compensati» l'ammontare che si vuole utilizzare e nel campo «anno di riferimento» l'anno di riconoscimento del credito (risultante dal cassetto fiscale). L'agenzia delle Entrate, già in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati tramite il servizio telematico, verifica la spettanza del credito e il rispetto dei limiti massimi compensabili, e in difetto scarta il modello F24 (che potrà essere ripresentato con gli importi corretti).

Nella dichiarazione dei redditi il contribuente persona fisica dovrà poi compilare il rigo G15 del 730, o il rigo CR131 del modello Redditi, indicando in colonna 1 il codice del credito (16 o 18 a seconda che si tratti del credito per conciliazione e mediazione o di quello calcolato sul contributo unificato), in colonna 2 l'importo totale del credito spettante e in colonna 6 gli importi già utilizzati tramite F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.